

L'associazione che rappresenta i costruttori di catene da neve, con l'approssimarsi della stagione invernale, puntualizza e ricorda agli automobilisti cosa prevede la normativa in vigore in Italia, sottolineando che le calze da neve non sono equiparabili alle catene da neve. La precisazione - puntuale e autorevole - si è resa necessaria, da parte dell'associazione confindustriale, a seguito di una recente sentenza del Tar del Lazio, che potrebbe essere male interpretata.

Ad oggi - afferma l'associazione - non risultano variazioni, né tantomeno annullamenti, della legislazione vigente, cioè del Codice della Strada (DM 2011), ove si specifica che "i dispositivi utilizzabili in presenza di segnali di obbligo devono essere omologati ai sensi della norma UNI 11313 o della austriaca ON V5117".

Assocatene spiega infatti che la sentenza del Tar del Lazio, depositata lo scorso 28 giugno, ha annullato una semplice nota esplicativa della Direzione Generale della Motorizzazione, che ha risposto alla richiesta di riconoscere che l'utilizzo di calze da neve omologate secondo la norma ON V5121 sia equivalente all'utilizzo delle catene da neve omologate secondo le uniche due normative previste dal Codice della Strada, ovvero la ON V5117 e la UNI 11313.

[\(altro...\)](#)